

**Sentenza:** 11 novembre 2010, n. 314

**Materia:** opere pubbliche porti

**Limiti violati:** art. 117 comma 3 Costituzione ;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 09/11/2009, n. 66 “Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale”

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, lamentando la violazione dell’art.117 comma terzo della Costituzione che riserva alla potestà legislativa concorrente la materia “porti e aeroporti civili”. La disciplina che risulta infatti dalle modifiche apportate dalle norme impugnate attribuisce esclusivamente agli uffici regionali la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti regionali, in contrasto con le disposizioni statali che affermano l’obbligatorietà del parere, pur non vincolante, del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di piani regolatori portuali.

**La Corte dichiara la fondatezza del ricorso nella parte in cui le norme impugnate escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.**

I principali snodi argomentativi della Corte sono i seguenti:

- da un esame del succedersi delle norme in materia residuano allo Stato solo le funzioni concernenti porti internazionali e nazionali, mentre risultano attribuite alla Regione tutte le funzioni concernenti i porti regionali, con esclusione della subordinazione dell’esercizio di tali attività al parere del Consiglio superiore;

- ma ai sensi dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, [...]"
- la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro;
- il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili», e pertanto le norme impugnate - le quali invece escludono in ogni caso la richiesta di questo parere - sono costituzionalmente illegittime per contrasto con tale principio fondamentale e, quindi, con l'art. 117, terzo comma, Cost.